

Sentenza N. 7150/M  
Spediz. n. 27/5/14  
Depositato il 08 LUG 2011  
Reg. N. 38167/10  
Cran. N. 4624/M  
Rep. N. 4624/M

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Torino - Sez. III Civile  
dr.ssa CATERINA FALCHI

ESENTE DA IMPOSTE  
DI BOLLO E DIRITTI  
ART. 46 LG 374/91

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 38167 del Ruolo Generale 2010, avente per oggetto risarcimento danni da circolazione stradale, promossa da:

**AUTOCARROZZERIA**    Srl, in persona del legale rappresentante                          Vincenzo, corrente in Nichelino (TO), Via                          i                         , e ad adiuvandum                          **MARIA RITA**, residente in Torino, con elezione di domicilio presso lo studio dell'Avv. Massimo Perrini che la rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione

- parte attrice -

contro

**FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI S.p.A.**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in Torino, corso Galileo Galilei 12;

**PAOLO**, residente in Torino, Via C                          2

- parti convenute contumaci -

**Conclusioni di parte attrice:**

“Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ammissione di prove per interpellato e testi sui capi dedotti in premessa da intendersi preceduti dalla dizione “Vero che”, previa se del caso, ammissione di idonea CTU tecnica, accertare la responsabilità del conducente A                         , condannare la convenuta Fondiaria Sai al risarcimento dei danni tutti in favore dell'attrice cessionaria, nella misura di € 234,00 in quell'altra, maggiore o minore, ritenuta effettivamente dovuta o da determinarsi in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto illecito fino all'effettivo pagamento. Condannare altresì la

*ASPRINI Massimo*  
*AUTOCARROZZERIA*

convenuta al pagamento delle spese processuali e degli onorari del presente giudizio, comprese quelle successive all'emanazione della sentenza ed eventuale tassa di registro".

### MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La causa, di valore non eccedente "millecento euro", va decisa secondo equità, cosiddetta "necessaria", ai sensi dell'art. 113 comma 2° c.p.c., che non contraddice l'applicazione dei principi di diritto ed il rispetto dei principi informatori della materia, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 206/2004.

La Carrozzeria [redacted] Srl ha evocato in giudizio, ex art. 145-149 C.d.A., la Fondiaria Sai Ass.ni Spa, in qualità di cessionaria del credito vantato da [redacted] Maria Rita per il noleggio di auto sostitutiva del proprio veicolo Fiat Punto tg. BX [redacted] P danneggiato a seguito del sinistro stradale verificatosi il 15.05.2010, alle ore 17.45 circa, in Torino, Corso Traiano, nonché, ex art. 2054 c.c., il signor A [redacted] Paolo, deducendone la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro de quo, in quanto, alla guida del veicolo Mitsubishi tg. CB [redacted] R di proprietà di R [redacted] Monica, tamponava il veicolo attoreo, omettendo di rispettare la prescritta distanza di sicurezza.

### La proponibilità dell'azione

L'azione, instaurata con atto di citazione del 19.10.2010, ritualmente notificato in data 22.10.2010 alla Fondiaria Sai SpA e rinotificato ad A [redacted] Paolo in data 18.01.2011, è proponibile, avendo parte attrice prodotto copia della richiesta risarcitoria, redatta secondo le modalità ed i contenuti previsti dagli artt. 149 e 150 CdA, inviata con lettera raccomandata del 01.06.2010 alla Fondiaria Sai SpA, compagnia assicuratrice della vettura danneggiata, e per conoscenza alla compagnia assicuratrice del veicolo danneggiante, nel rispetto dei termini previsti dall' art. 145 comma 2 CdA (v. doc. 1 di attrice).

Dopo aver rispettato gli oneri prescritti dalla normativa sopra richiamata, il danneggiato ha legittimamente optato per l'azione di indennizzo diretto nei confronti della compagnia del veicolo danneggiato, ex art. 149 CdA, da ritenere

22 LUG 2011  
Prenotato costa 5  
Rilasciato  
Avv. [redacted]  
Spazio [redacted]  
Torino

facoltativa rispetto all'azione tradizionale nei confronti dell'assicuratore del civile responsabile, ex art. 144 CdA (v. Corte Cost. ordinanze del 2008 e da ultimo sent. n. 180/2009).

### **La legittimazione attiva**

Sussiste la legittimazione dell'attrice ad agire direttamente nei confronti della Compagnia convenuta, in forza di contratto di cessione di credito alla Autocarrozzeria \_\_\_\_\_ Srl sottoscritta da \_\_\_\_\_ Maria Rita per il recupero delle spese di noleggio sostenute in seguito al sinistro del 15.05.2010 (v. cessione di credito sub doc. 3 di attrice).

Va, altresì riconosciuta l'efficacia della cessione di credito nei confronti del debitore ceduto, giacché l'atto di cessione del credito del 25.05.2010 è stato ritualmente portato a conoscenza della Fondiaria Sai in allegato alla raccomandata AR del 01.06.2010 (v. doc. 1 di attrice).

“La cessione di credito, contemplata dall'art. 1260 cod. civ. si perfeziona per effetto del solo consenso legittimamente manifestato dal cedente e dal cessionario, senza che sia necessario l'assenso del debitore ceduto” (v. Cass. 6.7.1973 n. 1928; Cass. 15.12.1987 n. 9295).

“Per effetto del negozio di cessione del credito, notificato al debitore ceduto, il diritto di credito trasmigra al cessionario con tutte le azioni dirette ad ottenerne la realizzazione” (Cass. 9.12.1971 n. 3554).

“Ai fini previsti dall'art. 1264 cod.civ., che prescrive che la cessione del credito (possibile anche senza il consenso del debitore ceduto) ha effetto nei confronti di quest'ultimo quando gli sia stata notificata, o quando questi l'abbia accettata, la notificazione dell'intervenuta cessione non è soggetta a termini o a particolari formalità e quindi può essere fatta con l'atto di citazione od anche successivamente nel corso del giudizio” (Cass. 12.5.1990 n. 4077).

### **Il merito**

La domanda attorea è fondata.

All'esito dell'istruttoria può ritenersi provato che il veicolo di \_\_\_\_\_ Maria Rita sia stato coinvolto in un sinistro verificatosi per responsabilità di A \_\_\_\_\_ Paolo.

Depongono in questo senso:

- il modulo di constatazione amichevole d'incidente, sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, in cui A. Paolo, conducente del veicolo Mitsubishi tg. CB. R, si assumeva la esclusiva responsabilità del sinistro, barrando la casella n. 8 relativa alle circostanze dell'incidente ("tamponava procedendo nello stesso senso e nella stessa fila"), da cui derivarono danni al paraurti posteriore della vettura Fiat Punto tg. BX. P di Maria Rita (v. doc. 2 di attrice);
- il riconoscimento tacito, ai sensi dell'art. 215 cpc, del modulo CAI prodotto in giudizio contro il convenuto A. Paolo, rimasto contumace; la sua piena valenza probatoria, fino a querela di falso, ex art. 2702 c.c., nei confronti del confitente e, ex art. 143 cod. ass., nei confronti della compagnia assicuratrice convenuta che, rimanendo contumace, non ha fornito alcuna prova contraria alle risultanze del predetto modulo;
- l'avvenuto (non contestato) pagamento in via stragiudiziale del danno materiale alla proprietaria della Fiat Punto da parte della Fondiaria Sai.

Alla luce di tali risultanze, può ritenersi che le indicazioni desumibili dal modulo di denuncia congiunta prodotto in atti, corroborate dalle concordanti risultanze di causa, siano sicuramente idonee e sufficienti per un apprezzamento delle modalità del sinistro e delle sue conseguenze secondo le presunzioni di cui all'art. 143 C.d.A., anche in relazione all'esclusiva responsabilità di A. Paolo che deriva dalla concreta condotta colposa a suo carico, consistente nella mancata osservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo che precede, in violazione dell'art. 149 comma 4 del C.d.S.

Ne consegue il diritto della danneggiata e, di riverbero, della Autocarrozzeria Srl, cessionaria del relativo credito, anche al rimborso del danno derivante dall'inutilizzabilità del mezzo di sua proprietà per il periodo necessario per le riparazioni (c.d. "fermo tecnico"), nella specie spese per il noleggio del veicolo sostitutivo.

- L'esistenza del danno da fermo tecnico può essere presunta,

nell'an, per il fatto che dal sinistro sono derivati danni di carrozzeria causati dal comportamento di terzi - che nel caso di specie sono stati già pagati dalla Compagnia convenuta - quale danno da "sosta forzata" del veicolo, per l'impossibilità da parte del proprietario di utilizzare la vettura durante il periodo di esecuzione dei lavori, da liquidarsi in via equitativa, a prescindere dall'uso effettivo cui il veicolo era destinato ed indipendentemente da una prova specifica in ordine al danno subito, in quanto, anche durante la sosta, questi è tenuto a sopportare le spese di gestione del veicolo (tassa di circolazione, premio di assicurazione) che è, anche, soggetto ad un naturale deprezzamento di valore (v. Cass. n. 23916/2006; Cass. n. 1688/2010).

- Nella specie, è stata fornita la prova specifica sia in ordine ai giorni in cui il veicolo è rimasto fermo per le riparazioni (v. fattura di riparazioni e preventivo) sia in ordine all'ammontare del danno subito, corrispondente al costo per il noleggio di auto sostitutiva, per i giorni strettamente necessari per le riparazioni, quale conseguenza immediata e diretta, ex art. 1223 cod.civ., dell'indisponibilità del mezzo che la danneggiata ha richiesto alla Carrozzeria ~~\_\_\_\_\_~~ in data 25.05.2010 (v. contratto di noleggio veicolo Fiat Grande Punto sub. doc. 7 di attrice), il cui ammontare, per un periodo di 3 giorni corrispondenti a quello in cui la vettura fu sottoposta alle riparazioni, è pari all'importo di € 234,00, da ritenere congruo (v. fattura sub doc.4 di attrice).

Per tutto quanto premesso, la domanda attorea (di mero accertamento nei confronti di A \_\_\_\_\_, Paolo e di condanna nei confronti della sola compagnia convenuta) va accolta e, per l'effetto, la Fondiaria Sai va condannata a pagare a parte attrice l'importo di € 234,00, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del sinistro fino al pagamento.

#### **Le spese di causa**

Le spese del giudizio sostenute da parte attrice seguono la soccombenza della convenuta Fondiaria Sai. Liquidazione come da dispositivo, secondo la notula dell'Avv. Perrini, previa verifica delle attività svolte e del tenore delle difese.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva a norma dell' art. 282 c.p.c.

**P. Q. M.**

Il Giudice di Pace di Torino, definitivamente pronunciando, secondo equità ex art. 113, comma 2° c.p.c., respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,

- ritenuta accertata la responsabilità esclusiva di Aimasso Paolo nella determinazione del sinistro per cui è causa;
- dichiara tenuta e condanna la Fondiaria Sai S.p.A. a pagare alla Autocarrozzeria S.r.l. la somma di € 234,00, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata dal 15.05.2010 al pagamento;
- dichiara, altresì, tenuta e condanna la Fondiaria Sai SpA al pagamento a favore di parte attrice delle spese di causa che liquida nel complessivo importo di € 369,00 (di cui € 48,00 per esposti, € 201,00 per diritti ed € 120,00 onorari), oltre spese generali, IVA e CPA di legge e successive occorrente.

Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Torino, il 6 Luglio 2011

PARASILITI PROVENZA Dr. Andrea  
CANCELLIERE B3

**IL GIUDICE DI PACE**

dr.ssa Caterina Falchi



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI TORINO  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Torino, il 08 LUG 2011

PARASILITI PROVENZA Dr. Andrea  
CANCELLIERE B3